



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 42 del 13/02/2024

DIRETTORE GENERALE: Enzo Lucchini

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI” PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA (GERIATRIA E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA), E DEL RELATIVO SCHEMA CONTRATTUALE.

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
ENZO LUCCHINI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visti

- la DGR n. 7763 del 17.01.2018, Regione Lombardia e il Dds n. 6286 del 07.05.2018, Regione Lombardia;
- il documento aziendale "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi", approvato con DDG n. 43 del 19.03.2021;

premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- tra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA e l'ASP Golgi-Redaelli sono state formalizzate da tempo intese per lo svolgimento, presso la sede degli Istituti Redaelli di Milano e di Vimodrone, di attività di tirocinio da parte di studenti specializzandi in Geriatria e Fisiatria;
- in considerazione della positività della collaborazione instaurata, e verificato il permanere del reciproco interesse in tal senso, come da istruttoria in atti, si è ritenuto di proseguire con la medesima a seguito della scadenza degli accordi precedenti;
- l'Università sopra richiamata ha peraltro dichiarato la propria indisponibilità ad attivare percorsi di tirocinio presso l'Istituto di Vimodrone per quanto riguarda la Scuola di specializzazione in Geriatria, ferme restando le attività relative alla Medicina Fisica e Riabilitativa presso entrambi gli Istituti e quelle di Geriatria presso l'Istituto di Milano;
- in esito all'istruttoria condotta, le parti hanno concordato il testo convenzionale condiviso, come da allegato alla presente;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula della convenzione e del testo convenzionale posto in allegato;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula con l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA (P.za dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano) della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio per studenti specializzandi in Geriatria e Fisiatria, sulla base del testo di accordo posto in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e come segue:
 - Istituto Redaelli di Milano: Medicina Fisica e Riabilitativa + Geriatria
 - Istituto Redaelli di Vimodrone: Medicina Fisica e Riabilitativa;
2. di provvedere successivamente alla sottoscrizione degli accordi in questione, con durata quinquennale fino al termine dell'anno accademico 2027/2028 (30.09.2028);
3. di dare atto che l'imposta di bollo è posta a carico della scrivente Azienda, e che con separato atto si provvederà a chiederne l'assolvimento alla competente UOC Economico Finanziaria;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura, ai fini della stipula delle

intese:

- UOC Affari Generali e Trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Enzo LUCCHINI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E
L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI" PER L'ATTIVITA'
DIDATTICA NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA
SANITARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come **Università**;

E

L'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi – Redaelli", con sede legale in Milano, Via Bartolomeo D'Alviano n. 78, cap 20146, C.F. 80063990156 e P.IVA 04737420150, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Enzo Lucchini, di seguito indicata come Ente Ospitante;

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. Tra l'Università e l'Ente Ospitante venivano stipulate le convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
3. nell'ottica della semplificazione ed economia del procedimento amministrativo, è interesse dell'Università e dell'Ente Ospitante disciplinare i rapporti relativi alle scuole di specializzazione sopra indicate con la stipula della presente convenzione.

PRESO ATTO

Che il presente accordo è stato approvato da:

- Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università, con delibere del 5.12.2022 e 5.06.2023;
- Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera 528/2023/CdA del 27 settembre 2023.

RICHIAMATI

- il D.P.R. 10.03.1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- l'art. 8 della L. 29.12.2000 n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", in particolare l'art. 8 secondo il quale il numero di iscrivibili alle scuole di specializzazione non mediche post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);

- il D.I. 4.02.2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria",
in particolare l'art. 1, 3° co., che ha previsto la pubblicazione di provvedimento
successivo, da emanarsi entro e non oltre 60 gg, per la definizione degli ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione destinate ai soggetti in possesso di titolo di
studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;

- il D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito con modifiche dalla Legge 26.05.2016 n. 89,
"Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"
il cui art. 2 bis ha stabilito che "*nelle more di una definizione organica della materia,
le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti,
biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401*";

- il D.I. 16.09.2016 n. 716 "Riordino delle Scuole di Specializzazione riservate ai non
medici";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle
scuole di specializzazione di area sanitaria.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

Art. 2 (Finalità)

L'Università e l'Ente Ospitante concordano nel riconoscere come finalità generali del

presente accordo la valorizzazione dell'attività di formazione e intendono, con la sottoscrizione della presente convenzione, disciplinare l'utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione post-laurea, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, a favore delle scuole di specializzazione indicate nell'allegato 1.

Art. 3 (Obiettivi)

L'Università e l'Ente Ospitante convengono che il conseguimento di quanto statuito all'art. 2 richiede una continua concertazione ed una sinergia di impegni sia dell'Università, cui la formazione compete istituzionalmente, sia dell'Ente Ospitante per le proprie finalità e attività istituzionali.

TITOLO II

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 4 (Strutture messe a disposizione)

L'Ente Ospitante mette a disposizione, per le finalità di cui al precedente articolo 2, gratuitamente, le U.O.C. indicate nell'allegato 1.

L'Ente Ospitante garantisce che dette U.O.C., per gli aspetti e le finalità didattiche, rispettino le norme di accreditamento e siano dotate di strutture e organico adeguati, come da successivo art. 9.

L'articolazione organizzativa delle Strutture di cui sopra verrà, altresì, definita in considerazione delle effettive necessità cliniche, tenendo peraltro conto, in aggiunta ai parametri di accreditamento, anche dell'esigenza di garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella ricerca.

Per strutture si intendono le strutture fisiche universitarie e ospedaliere che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Dette strutture sono identificate esternamente mediante specifica tabella fornita

dall'Università con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

L'Università potrà utilizzare le sopra indicate strutture per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato 1, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole stesse.

Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402, l'Ente Ospitante si impegna a non mettere a disposizione le strutture indicate nell'allegato 1 a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Art. 5 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli

interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio delle Scuole di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 6 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 7 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'Ente Ospitante partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

L'Ente Ospitante, di concerto con il Direttore delle UOC di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 8 (Servizi)

L'Ente Ospitante, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più

vantaggiose possibili. I medici in formazione utilizzano camici forniti dall'Ente Ospitante e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 9 (Accreditamento)

L'Ente Ospitante dichiara di essere in possesso degli *standard* e dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato 1, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 10 (Copertura assicurativa)

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 l'Ente Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 (Fuori rete formativa)

Qualora scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, diverse da quelle indicate nell'articolo 1, fossero interessate a inviare specializzandi per periodi di formazione fuori rete formativa presso U.O.C. dell'Ente Ospitante non accreditate in base al presente atto, le parti di comune accordo prevedono che la disciplina di detti periodi verrà concordata e formalizzata tramite scambio di corrispondenza.

Nella lettera di richiesta del periodo fuori rete formativa verranno specificate l'unità operativa presso la quale lo specializzando svolgerà il periodo di formazione, il nominativo e le funzioni del tutor, il progetto formativo individuale, la durata del periodo di formazione, l'attività svolta dallo specializzando, le coperture assicurative, la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'accesso alla mensa da parte

dello specializzando e la fornitura delle divise da parte dell'Ente Ospitante, così come previsto dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui l'unità operativa faccia parte della rete formativa di altro Ateneo, il periodo di formazione fuori rete formativa sarà disciplinato con una convenzione di tipo individuale, subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano l'unità operativa.

Art. 12 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'Ente Ospitante, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Ente Ospitante medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'Ente Ospitante comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'Ente Ospitante stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Ente Ospitante.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Ente Ospitante e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi

e procedure specifici in materia.

L'Ente Ospitante è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13 (Trattamento dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 14 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione per la durata di cinque anni fino al termine dell'a.a. 2027/2028 (30.09.2028).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Per le ipotesi di proroga e di rinnovo delle precedenti convenzioni le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 15 (Norme finali)

Il testo della presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni, previa approvazione degli Organi competenti, mediante accordo tra le parti da definirsi con scambio di corrispondenza.

Qualora altre scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università volessero accreditare nella propria rete formativa Unità Operative dell'Ente Ospitante, l'accordo sarà formalizzato attraverso scambio di corrispondenza in cui le parti richiameranno l'applicazione integrale del presente accordo, aggiornando contestualmente l'allegato 1 del presente atto.

Nel caso in cui le parti convenissero di non rinnovare l'accredito presso l'Ente Ospitante di una delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1, il presente

accordo resterà in vigore ovvero potrà essere rinnovato relativamente alle altre scuole di specializzazione.

Art. 16 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico dell'Ente Ospitante.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per Azienda di Servizi alla persona "Golgi – Redaelli"

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enzo Lucchini

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

ALLEGATO 1

SCUOLA DI SPECIALIZ ZAZIONE	DENOMINAZION E U.O.	PRESIDIO OSPEDALIER O	TIPOLOGI A DI CONVENZI ONAMENT O (COLLEG ATA - COMPLEM ENTARE - SEDE)	SCADENZ A
Medicina Fisica e Riabilitativa	Reparti R.S.A. Riabilitazione, Day Hospital; reparti R.S.A. nucleo Alzheimer (R.S.A.); Riabilitazione specialistica e geriatrica	Milano	collegata	30.09.2028

Medicina	Reparti R.S.A.	Vimodrone	complemen	30.09.2028
Fisica e	Riabilitazione,		tare	
Riabilitativa	Day Hospital;			
	reparti R.S.A.			
	nucleo Alzheimer			
	(R.S.A.);			
	Riabilitazione			
	specialistica e			
	geriatrica			
Geriatra	Reparti R.S.A.	Milano	collegata	30.09.2028
	Riabilitazione,			
	Day Hospital;			
	reparti R.S.A.			
	nucleo Alzheimer			
	(R.S.A.);			
	Riabilitazione			
	specialistica e			
	geriatrica			